

STATUTO

INDICE DEGLI ARTICOLI

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

- Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile
- Art. 2) Sede
- Art. 3) Scopo
- Art. 4) Oggetto
- Art. 5) Volontari e lavoratori dipendenti
- Art. 6) Durata

Titolo II – Partecipanti

- Art. 7) Definizione di Partecipante
- Art. 8) Pluralità dei Partecipanti
- Art. 9) Diritti e obblighi dei Partecipanti
- Art. 10) Ammissione dei Partecipanti
- Art. 11) Recesso del Partecipante
- Art. 12) Esclusione del Partecipante
- Art. 13) Sospensione del Partecipante

Titolo III – Patrimonio ed entrate

- Art. 14) Patrimonio iniziale
- Art. 15) Entrate
- Art. 16) Quota Annuale
- Art. 17) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti
- Art. 18) Irripetibilità di apporti e versamenti
- Art. 19) Incremento del patrimonio
- Art. 20) Salvaguardia del patrimonio
- Art. 21) Divieto di distribuzione
- Art. 22) Patrimoni destinati a uno specifico affare

Titolo IV – Sistema di governance

- Art. 23) Organi

Sezione I – Assemblea dei Partecipanti

- Art. 24) Principi generali
- Art. 25) Competenze dell'Assemblea
- Art. 26) Convocazione dell'Assemblea
- Art. 27) Presidenza dell'Assemblea
- Art. 28) Deliberazioni dell'Assemblea

Sezione II – Consiglio Direttivo

- Art. 29) Competenze del Consiglio Direttivo
- Art. 30) Composizione del Consiglio Direttivo
- Art. 31) Gratuità dell'incarico
- Art. 32) Durata della carica
- Art. 33) Convocazione del Consiglio Direttivo
- Art. 34) Deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Art. 35) Responsabilità dei Consiglieri

Sezione III – Presidente e Vice Presidente

- Art. 36) Presidente e Vice Presidente

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

- Art. 37) Composizione dell'Organo di Controllo
- Art. 38) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo
- Art. 39) Durata in carica dell'Organo di Controllo
- Art. 40) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

Art. 41) Esercizio della funzione di revisione legale

Art. 42) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

Titolo V – Bilanci, libri e scritture

Art. 43) Esercizi

Art. 44) Bilancio d'esercizio

Art. 45) Bilancio sociale

Art. 46) Scritture contabili

Art. 47) Libri della Fondazione

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

Art. 48) Devoluzione del patrimonio

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, OGGETTO, DURATA

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la fondazione di partecipazione denominata "Famiglie per la Famiglia - Fondazione ETS" (d'ora innanzi, la "Fondazione"). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa applicabile").

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

2.1. La Fondazione ha sede nel Comune di Verona, all'indirizzo fissato di tempo in tempo dal Consiglio Direttivo.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Consiglio Direttivo della Fondazione potrà comunque deliberare la destinazione di fondi ed aiuti anche per altre finalità, purché sempre nel settore della beneficenza e della solidarietà sociale.

Articolo 4) Oggetto

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui in appresso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), i), k), l), p) ed u) del CTS, e cioè:

- interventi e servizi sociali;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della

povertà educativa;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate, con disabilità, beneficiarie di protezione internazionale o senza fissa dimora;
- la raccolta di fondi da imprese, privati o altri, per destinarli ai soggetti, enti ed associazioni i quali operano direttamente a favore delle persone bisognose.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le suddette attività si concretizzeranno in:

- istituzione del centro di aggregazione e sostegno per adolescenti e adulti denominato "Casa di Deborah";

- attivazione di laboratori intergenerazionali e di corsi, volti a sviluppare la sensibilità e stimolare le potenzialità dei soggetti coinvolti in condizioni di difficoltà.

Per l'attività di interesse generale prestata la Fondazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La Fondazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità all'art. 7 del CTS.

4.2. La Fondazione potrà promuovere la diffusione delle proprie attività mediante: la distribuzione di materiali illustrativi; la comunicazione attraverso i mass-media; la partecipazione e la promozione di conferenze, incontri, eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta fondi; la ricerca di sponsorizzazioni da aziende, enti pubblici, privati, agenzie internazionali.

4.3. La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle operazioni direttamente strumentali, connesse, accessorie ed integrative a quelle istituzionali, e comunque non prevalenti. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 5) Volontari

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, anche di lavoratori volontari.

Articolo 6) Durata

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

TITOLO II – PARTECIPANTI

Articolo 7) Definizione di Partecipante

7.1. Sono "Partecipanti" alla Fondazione (al singolare, il "Partecipante") i soggetti che concorrono alla costituzione della Fondazione e i soggetti che, successivamente, sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della qualità di Partecipante.

7.2. La qualità di Partecipante è a tempo determinato o indeterminato, a seconda delle categorie di Partecipante. Anche nel caso di durata a tempo indeterminato, la qualità cessa per recesso, esclusione, morte o estinzione del Partecipante (o per le altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile).

7.3. I Partecipanti si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Partecipanti Fondatori (di seguito, anche, i "Fondatori"), i quali sono i soggetti definiti come tali in sede di atto costitutivo. Essi sono tali a tempo indeterminato;
- b) Partecipanti Benemeriti (di seguito, anche, i "Benemeriti"), i quali sono i soggetti definiti come tali in sede di atto costitutivo o, successivamente, dal Consiglio Direttivo con le modalità di cui al presente Statuto. Essi sono tali a tempo determinato o indeterminato a seconda di quanto disposto in sede di attribuzione della qualità;
- c) Partecipanti Ordinari, i quali sono i membri della Fondazione diversi dai precedenti. Essi rimangono tali a tempo determinato, di regola per un anno solare.

Si intende che, quando nello Statuto si menzionano i Partecipanti senz'altra aggettivazione,

ci si riferisce indistintamente ai Partecipanti di qualsiasi categoria.

Articolo 8) Pluralità dei Partecipanti

8.1. La Fondazione presuppone la pluralità dei Partecipanti, sia ordinari che benemeriti e, pertanto, il venir meno della pluralità degli Ordinari o dei Benemeriti per oltre sei mesi è causa di scioglimento della Fondazione.

Articolo 9) Diritti e obblighi dei Partecipanti

9.1. I Partecipanti hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa applicabile.

Articolo 10) Ammissione dei Partecipanti

10.1. Fatto salvo quanto previsto nell'atto costitutivo, l'assunzione della qualità di Partecipante consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi a osservare lo Statuto e i regolamenti della Fondazione nonché la Normativa applicabile.

10.2. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata nella persona del Presidente.

10.3. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.4. Se entro il decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende respinta.

10.5. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Partecipante con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

10.6. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che le abbiano presentate, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione alla Fondazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 11) Recesso del Partecipante

11.1. Qualunque Partecipante può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Partecipante.

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il Partecipante a comunicare il proprio recesso.

11.3. La dichiarazione di recesso ha efficacia dal momento della ricezione della stessa da parte della Fondazione.

11.4. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Partecipante anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il Partecipante che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Art. 12) Esclusione del Partecipante

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Partecipante che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Partecipante o per altri gravi motivi.

12.2. Qualora il Partecipante per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si delibera l'esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere senza indugio comunicata al Partecipante escluso.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al Partecipante escluso, i diritti del Partecipante medesimo.

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Partecipante a far

tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata al Partecipante escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata nelle forme di legge.

12.6. Il Partecipante del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Partecipante a causa della deliberazione di esclusione.

Art. 13) Sospensione del Partecipante

Sono sospesi di diritto e senza necessità di previa deliberazione del Consiglio Direttivo i Partecipanti che intrattengono con la Fondazione rapporti di natura patrimoniale di valore non trascurabile e di tipo non occasionale. A titolo esemplificativo, si considerano tali i rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, di consulenza, di fornitura o somministrazione di beni e servizi che comportino una remunerazione una tantum o in un periodo di 12 mesi superiore alla somma che sarà fissata di tempo in tempo dal Consiglio Direttivo.

La sospensione viene meno a seguito della cessazione del rapporto patrimoniale.

I Partecipanti sospesi ai sensi del presente articolo possono comunque partecipare alle adunanze assembleari senza diritto di voto.

In caso di sospensione di tutti i Partecipanti Fondatori, le loro funzioni sono esercitate dai Partecipanti Benemeriti.

TITOLO III PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 14 – Patrimonio iniziale

14.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di Euro 45.450,00.

Art. 15 - Entrate

15.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) gli apporti dei Partecipanti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Partecipanti non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- g) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- h) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 16) Quota Annuale

16.1. Ogni Partecipante Ordinario è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza alla Fondazione, al versamento di una somma il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, la "Quota Annuale").

Il Partecipante Ordinario che presta la sua attività come volontario a favore della Fondazione può essere esonerato dal versamento della Quota Annuale.

In relazione ai Partecipanti Benemeriti, la deliberazione del Consiglio Direttivo che li qualifica come tali dispone circa la durata dell'eventuale esonero dal versamento della Quota Annuale.

I Partecipanti Fondatori sono esonerati dal versamento della Quota Annuale.

16.2. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento relativo alla Quota Annuale, anche con riferimento alle circostanze che legittimano l'esonero dei volontari dal versamento della Quota Annuale.

Articolo 17) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

17.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art.7, comma 2, CTS.

17.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Partecipanti, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non è redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse è pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.

17.3. L'adesione alla Fondazione non comporta per i Partecipanti obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Annuale. È comunque facoltà del Partecipante effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa applicabile.

Articolo 18) Irripetibilità di apporti e versamenti

18.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dal Partecipante non è ripetibile in alcun caso e quindi, a mero titolo esemplificativo, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, ovvero di morte, estinzione, recesso o esclusione del Partecipante.

Articolo 19) Incremento del patrimonio

19.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti dei Partecipanti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Partecipanti destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinare a patrimonio della Fondazione quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 20) Salvaguardia del patrimonio

20.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

20.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa

applicabile o che comunque si renda opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Articolo 21) Divieto di distribuzione

21.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a Partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento della Fondazione o di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 22) Patrimoni destinati a uno specifico affare

22.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

Titolo IV – Sistema di governance

Articolo 23) Organi

23.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea dei Partecipanti (d'ora innanzi, la "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- d) il Direttore Generale, qualora il Consiglio Direttivo ne deliberi la nomina;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Revisore Legale, sia in caso di nomina obbligatoria che di nomina facoltativa.

Sezione I – Assemblea dei Partecipanti

Art. 24) Principi generali

24.1. L'Assemblea delibera esclusivamente sulle materie previste dallo Statuto come di competenza della stessa.

24.2. Ogni Partecipante ha diritto di intervenire all'Assemblea.

24.3. L'Assemblea si svolge e delibera secondo il metodo collegiale.

Art. 25) Competenze dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

25.2. L'Assemblea inoltre:

- a) nomina i membri del Consiglio Direttivo, e tra essi il Presidente e il Vice Presidente, nonché dispone la revoca degli stessi;
- b) nomina l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- d) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi;
- e) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

Art. 26) Convocazione dell'Assemblea

26.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 10% (dieci per cento) dei Partecipanti o da almeno due Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

26.2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Verona.

26.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

26.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

- a) ai Partecipanti, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro dei Partecipanti;
- b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da

essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

26.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti i Partecipanti, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Art. 27) Presidenza dell'Assemblea

27.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in subordine, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Partecipante.

27.2. Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario verbalizzante, anche non Partecipante e/o non facente parte degli Organi.

27.3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive assieme al Segretario dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Art. 28) Deliberazioni dell'Assemblea

28.1. L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipino, congiuntamente, più della metà dei Fondatori, dei Benemeriti e dei Partecipanti Ordinari;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Partecipanti Ordinari e/o Benemeriti che vi intervengano, fatta salva la presenza della maggioranza dei Fondatori.

28.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

28.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti i Partecipanti che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Partecipanti.

28.4. In sede di Assemblea ogni Partecipante ha diritto ad un voto.

L'Assemblea in prima convocazione delibera a maggioranza dei Partecipanti; a maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

Per le modifiche dello Statuto è necessario, anche in seconda convocazione, il voto di almeno il 40% dei Partecipanti nonché della maggioranza dei Fondatori. Non si tiene conto dei Fondatori al fine del quorum deliberativo del 40%. La medesima disciplina si applica alle deliberazioni in materia di responsabilità dei membri degli Organi.

Laddove necessario in funzione delle prerogative delle diverse categorie di Partecipanti, il voto viene espresso separatamente da ciascuna categoria di Partecipanti.

Ai Fondatori spetta: (i) la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; (ii) la nomina del Presidente e del Vice Presidente; (iii) la nomina del Controllore unico o del Presidente dell'Organo di Controllo e dei relativi supplenti; (iv) la decisione sul numero dei componenti degli Organi e sulla durata della carica, comunque non inferiore ad un anno.

Ai Benemeriti spetta: (i) la nomina di un quarto dei membri del Consiglio Direttivo; (ii) la nomina di un membro dell'Organo di Controllo e del relativo supplente.

In mancanza di Partecipanti Fondatori, le funzioni di questi sono attribuite ai Partecipanti Benemeriti.

Ai Partecipanti Ordinari spetta la nomina dei residui componenti degli Organi.

A ciascuna categoria di Partecipanti spetta altresì la revoca e la sostituzione dei componenti degli Organi da loro nominati che fossero successivamente venuti meno per qualsivoglia ragione.

28.5. Ogni Partecipante può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Partecipante che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente della Fondazione. Il delegato non può ricevere più

di tre deleghe. Tali limitazioni non si applicano ai Fondatori.

28.6. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Partecipanti. L'Assemblea si intende svolta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Se si rende necessaria od opportuna la redazione contestuale del verbale, Presidente e Segretario devono trovarsi nello stesso luogo.

Sezione II – Consiglio Direttivo

Art. 29) Competenze del Consiglio Direttivo

29.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo è organo di competenza generale e delibera su tutte le materie non espressamente riservate all'Assemblea.

29.2. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando di regola il metodo collegiale. Se nessun membro si oppone, le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere assunte anche mediante consultazione scritta, secondo le norme applicabili alle società a responsabilità limitata.

29.3. Il Consiglio Direttivo può delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri (compresi il Presidente e il Vice Presidente) o a un Comitato Esecutivo.

Non sono delegabili: (i) l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio; (ii) l'approvazione del bilancio sociale; (iii) l'approvazione del budget annuale e dei Piani pluriennali.

29.4. Il Consiglio Direttivo, anche in alternativa a quanto disposto al precedente punto 29.3., può nominare un Direttore Generale, stabilendone i poteri all'atto della nomina.

29.5. Il Consiglio Direttivo potrà, a sua discrezione, nominare un organo consultivo ("Advisory Board") composto di esperti del terzo settore o comunque di persone che, per esperienza e/o professionalità, appaiano idonee a coadiuvare il Consiglio Direttivo nella definizione delle linee di sviluppo strategico della Fondazione, nel monitoraggio delle tendenze sociali e legislative, anche con riferimento ad una dimensione sovranazionale.

Art. 30) Composizione del Consiglio Direttivo

30.1. Il Consiglio Direttivo è composto dal numero di Consiglieri stabilito dall'Assemblea all'atto della sua nomina. In tale numero sono compresi il Presidente e il Vice Presidente.

30.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Partecipante ovvero che sono indicate da Partecipanti i quali non hanno la natura di persone fisiche.

30.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 31) Gratuità dell'incarico

31.1. Dalla nomina a Consigliere, compresi Presidente, Vice Presidente e Consiglieri delegati o membri del Comitato Esecutivo, non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

31.2. La disposizione di cui al precedente comma non si applica al Direttore Generale.

Articolo 32) Durata della carica

32.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi. Esso scade con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica.

32.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua

rielezione.

32.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo stabilisce se cooptare un nuovo Consigliere.

Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato.

Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato rimane in carica per il residuo periodo di durata del Consiglio Direttivo.

32.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 33) Convocazione del Consiglio Direttivo

33.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

33.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

33.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno due giorni prima.

33.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e l'Organo di Controllo.

Articolo 34) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

34.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri.

34.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

34.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

34.4. Per le seguenti deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica:

- approvazione del progetto di bilancio d'esercizio;
- approvazione del budget e di eventuali documenti previsionali pluriennali;
- nomina e revoca del Direttore Generale.

34.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

34.6. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

34.7. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. Il Consiglio si intende svolto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Se si rende necessaria od opportuna la redazione contestuale del verbale, Presidente e Segretario devono trovarsi nello stesso luogo.

Articolo 35) Responsabilità dei Consiglieri

35.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Sezione III – Presidente e Vice Presidente

Articolo 36) Presidente e Vice Presidente

36.1. Fatto salvo quanto previsto in altre disposizioni del presente Statuto, al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza generale della Fondazione.

36.2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 37) Composizione dell'Organo di Controllo

37.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali l'Assemblea attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

37.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto del giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

37.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

37.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

37.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 38) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

38.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate della Fondazione;
- c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche perdano tali qualità.

Articolo 39) Durata in carica dell'Organo di Controllo

39.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

39.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 40) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

40.1. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- d) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- e) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

40.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo.

40.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

40.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

40.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, l'avviso è spedito almeno due giorni prima.

40.6. Il collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

40.7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

40.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

40.9. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori, secondo le modalità previste per il Consiglio Direttivo.

Articolo 41) Esercizio della funzione di revisione legale

41.1. Salvo diversa deliberazione assembleare, la funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 42) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

42.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Titolo V – Bilanci, libri e scritture

Articolo 43) Esercizi

43.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 44) Bilancio d'esercizio

44.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Articolo 45) Bilancio sociale

45.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa applicabile.

Articolo 46) Scritture contabili

46.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa applicabile.

Articolo 47) Libri della Fondazione

47.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro dei Partecipanti;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo, ove nominato;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

47.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro dei Partecipanti.

47.3. Il Libro dei Partecipanti e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Partecipante, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie di essi.

47.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

47.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'eventuale Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie.

47.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

I Consiglieri hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

Articolo 48) Devoluzione del patrimonio

48.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

F.to Carlo Bernardocchi

F.to Melchiorre Saraceno - L.S..

IO NOTAIO MELCHIORRE SARACENO RILASCIO COPIA SU SUPPORTO IN-
FORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTA-
CEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D. LGS. 82/2005, CHE SI TRA-
SMETTE AD USO RUNTS. VERONA, 28 LUGLIO 2023